



## COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Provincia di Cremona

<b>DELIBERAZIONE N. 24</b>
<b>Adunanza del 27.12.2018</b>
<b>Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone</b>
<b>Codice Materia:</b>

**COPIA**

### **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Sessione **STRAORDINARIA** di **prima convocazione** seduta **pubblica**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – ART.20 DEL D.LGS N. 175 DEL 19/08/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno **2018** addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi	Sì	
2	LAZZARONI Elisa		Sì
3	RENZI Patrizio	Sì	
4	SUPERTI Marcello		Sì
	BRUGNINI Giancarlo	Sì	
6	GRAZIOLI Isabella	Sì	
7	PIOVANI Claudia		Sì
8	SEGHIZZI Marco		Sì
9	PEDRAZZINI Pietro	Sì	
10	SCAGLIA Alberto	Sì	
11	CORNETTI Virgilio	Sì	
		7	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 7 assenti n.4 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – ART.20 DEL D.LGS N. 175 DEL 19/08/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**DATO ATTO** altresì che il comma 2 dell'art. 20 T.U.S.P. prevede che non possono essere detenute:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del citato art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**DATO ATTO** alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone possedeva le seguenti partecipazioni:

1. PADANIA ACQUE SPA – codice fiscale 00111860193 - 0,7564 %
2. ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL – codice fiscale 01435010192 - 3,87 %

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 21 del 28/9/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione"

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

**VISTO** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, contrari n.0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dagli aventi diritto

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione ed analisi di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Corte de' Cortesi con Cignone alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, mantenendo la partecipazione nelle seguenti società:
  - ✓ PADANIA ACQUE SPA
  - ✓ ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente;

Stante l'urgenza di provvedere

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0. Astenuti n. 0, espressi dagli aventi diritto in forma palese

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE  
PROVINCIA DI CREMONA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 23 del 27.12.2018  
Allegato n. 1

**PARERI OBBLIGATORI**  
Art. 49, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgs n. 267/2000

---

---

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – ART.20  
DEL D.LGS N. 175 DEL 19/08/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI.**

\*\*\*\*\*

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:  
FAVOREVOLE  
Corte de' Cortesi con Cignone, 27.12.2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
ASSETTO DEL TERRITORIO  
Arch. RUVIOLI Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRASSI dr. Raffaele Pio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

\*\*\*\*\*

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:  
FAVOREVOLE  
Corte de' Cortesi con Cignone, 27.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  
Visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).-

Dalla Residenza Municipale, li 31.12.2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li 31.12.2018	F.to ONESTI Vilma

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

Dalla residenza Municipale, li

	IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de' Cortesi con Cignone li:	GRASSI dr. Raffaele Pio

<b>COPIA CONFORME</b> all'originale per uso amministrativo	IL FUNZIONARIO DELEGATO
Corte de' Cortesi Con Cignone li 31.12.2018	F.to ONESTI Vilma



ALLEGATO N° 2 ALLA DETERMINAZIONE N° 24 CC 27/12/2018

## COMUNE DI CORTE DE CORTESI CON CIGNONE

(PROVINCIA DI CREMONA)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA  
DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI  
ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

### Il Revisore dei Conti

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione"

**Visto che** ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo



di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, come risulta dalle schede di seguito riportate:

1. Scheda per le rilevazioni delle partecipazioni anno 2017 relativa alla "SOCIETA' PADANIA ACQUE S.P.A.";
2. Scheda per le rilevazioni delle partecipazioni anno 2017 relativa alla "ASPM SERVIZI AMBIENTALE S.R.L.";

**RILEVATO che** in caso di mancata adozione della revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, è prevista la sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;

#### **ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune.

Milano li, 24/12/2018

Il Revisore dei Conti  
Dott. Giuseppe Morabito



# Comune di Corte de' Cortesi con Cignone

## Provincia di Cremona

Piazza Vittorio Veneto, 1 - CAP 26020 Tel. 0372/95107 - Fax 0372/95155 P.I. 00316550193

### **Allegato A alla delibera di C.C. n. 24 del 27.12.2018**

#### **RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 D. LGS. 175/2016**

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette, con la sola esclusione delle partecipazioni indirette possedute per il tramite di società non soggette al controllo dell'ente, né singolo né congiunto, finalizzata ad una loro razionalizzazione.

Le società in cui il Comune deteneva partecipazioni al 31/12/2017 risultano essere le seguenti:

- Padania Acque SpA
- ASPM Servizi Ambientali Srl

Il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone non ha propri rappresentanti negli organi di governo delle suddette società partecipate.

#### **PADANIA ACQUE SPA – CODICE FISCALE 00111860193**

**OGGETTO DELL'ATTIVITA':** Padania Acque SpA è la società affidataria, in qualità di Gestore Unico, del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Ottimale della Provincia di Cremona, quindi incaricata della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a del D. Lgs. 175/2016).

**TIPO E MISURA DELLA PARTECIPAZIONE:** Il capitale è interamente pubblico con partecipazione frazionata tra più Enti Locali. Il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone possiede una quota del 0,7564 pari a n. 490.947 azioni del valore di € 255.292,44.

**DATI SOCIETA':** Capitale sociale € 33.749.473,16 pari a 64.902.833 azioni

**QUALIFICAZIONE:** trattasi di società *in house* che opera in un settore regolato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con controlli sulla coerenza dei costi, con regole e parametri sulla qualità del servizio sia per quanto attiene il rapporto contrattuale con il cliente che per quanto riguarda gli aspetti tecnici.

**SITUAZIONE:** Nel corso degli esercizi finanziari dal 2012 al 2016 la partecipata ha attuato una serie di operazioni straordinarie di razionalizzazione riguardanti il riassetto societario e dei processi produttivi. Il progressivo miglioramento dei risultati positivi delle attività di razionalizzazione è evidente nei bilanci degli esercizi 2015/2016.

In data 27/7/2017 la Conferenza dei Comuni e l'Assemblea di Padani Acque spa, con provvedimenti separati, hanno approvato una serie di atti relativi alla miglior definizione del Piano d'Ambito e al suo finanziamento. Tra questi, il Piano Economico Finanziario 2017/2043 è il documento di programmazione economica e di programmazione finanziaria a cui l'azienda si dovrà attenere e da cui si evince la sostenibilità e l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario necessario per la produzione del servizio affidato e gestito. Il PEF approvato prevede che l'attività di investimento sia svolta con approvvigionamento finanziario di terzi (banche o altri enti finanziatori) e autofinanziamento.

**Si ritiene pertanto che la società Padania Acque SpA, nell'ambito di quanto prescritto dal D. Lgs. 175/2016 rientri tra le partecipate da mantenere senza rilievi in quanto produttrice di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016).**

**ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL – CODICE FISCALE 01435010192**

**OGGETTO DELL'ATTIVITA':** la società eroga il servizio di igiene ambientale, gestendo il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e di quelli dichiarati assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento.

**TIPO E MISURA DELLA PARTECIPAZIONE:** il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone possiede una partecipazione diretta nella società del 3,87%.

**QUALIFICAZIONE:** trattasi di società *in house* che produce un servizio di interesse generale (servizio di igiene ambientale), ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

**SITUAZIONE:** a seguito del piano operativo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica approvato il 31/3/2015, ed in conformità alle sue indicazioni, il Comune di Corte de' Cortesi ha partecipato alle seguenti iniziative:

- Conclusione del processo finalizzato alla retrocessione della partecipazione detenuta direttamente da ASPM Soresina Servizi srl (pari inizialmente al 68,34%) in ASPM Servizi Ambientali srl, con l'acquisizione da parte del Comune di Soresina della partecipazione diretta e di maggioranza della Società;
- Successivamente si è avviato un processo di parziale cessione delle quote di partecipazione all'interno della società ASPM Servizi Ambientali srl tra il Comune di Soresina ed altri Enti Locali, già facenti parte della compagine sociale, con l'obiettivo di impiegare la società quale veicolo *in house* specializzato nel settore del ciclo integrato dei rifiuti e utilizzare il suo *know how* nel settore per l'esercizio congiunto ed efficiente del servizio da parte di più enti locali, con il precipuo fine di aumentarne il relativo fatturato nonché incrementare le sinergie con enti locali geograficamente limitrofi;
- A tal fine, nel corso del 2016, il capitale sociale di ASPM Servizi Ambientali srl è stato ripartito tra i Comuni Soci.

**CONTENIMENTO DEI COSTI:** il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri: Presidente e 2 consiglieri. I due consiglieri sono dipendenti comunali e pertanto non percepiscono alcun compenso.

**La società ASPM Servizi Ambientali srl non presenta particolari criticità e si ritiene pertanto che, nell'ambito di quanto prescritto dal D. Lgs. 175/2016 rientri tra le partecipate da mantenere senza rilievi in quanto rientra nella categoria delle società *in house* che produce un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a del D. Lgs. 175/2016) nonché beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 comma 1D. Lgs. 175/2016).**

Costituiscono parte integrante del presente allegato le schede di rilevazione relative alle due società oggetto di ricognizione.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

<b>Codice Fiscale</b>	00111860193
<b>Denominazione</b>	<b>PADANIA ACQUE S.p.A.</b>
<b>Anno di costituzione della società</b>	1995
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	Scegliere un elemento.
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato della società</b>	La società è attiva

<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	CREMONA
<b>Comune</b>	CREMONA
<b>CAP</b>	26100
<b>Indirizzo</b>	VIA DEL MACELLO N° 14
<b>Telefono</b>	03724791
<b>FAX</b>	0372479239
<b>Email</b>	info@padania-acque.it

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

<b>Attività 1</b>	36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	100%

## AFFIDAMENTI

<b>Settore</b>	Gestore unico servizio idrico integrato
<b>Ente Affidante</b>	AATO, EGA
<b>Modalità affidamento</b>	Scegliere un elemento.
<b>Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)</b>	

## DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

<b>Numero medio di dipendenti</b>	176,58
<b>Approvazione bilancio 2017</b>	si
<b>Tipologia di contabilità</b>	Contabilità economico-patrimoniale
<b>Tipologia di schema di bilancio</b>	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Non vengono inseriti i dati di bilancio (d'esercizio e consolidato) in quanto la società ha depositato presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

## Contabilità finanziaria

La Partecipata non adotta una contabilità finanziaria.

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta</b>	0,7564

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	controllo congiunto per effetto di norme di legge
--------------------------	---

## DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

<b>L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?</b>	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
<b>Oneri per contratti di servizio</b>	0		
<b>L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?</b>	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
<b>Oneri per trasferimenti in conto capitale</b>			
<b>Oneri per trasferimenti in conto esercizio</b>			
<b>Oneri per copertura di disavanzi o perdite</b>			
<b>Oneri per acquisizione di quote societarie</b>			
<b>Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite)</b>			
<b>Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione</b>			
<b>Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre forme</b>			
<b>Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse</b>			
<b>Altre spese verso organismi partecipati</b>			
<b>Totale oneri</b>			

<b>L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?</b>	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
<b>Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione</b>	0		
<b>Entrate per cessione quote</b>	0		
<b>Altre entrate da organismi partecipati</b>	0		
<b>Totale entrate</b>	0		
<b>Crediti nei confronti della partecipata</b>			
<b>Debiti nei confronti della partecipata</b>			
<b>Accantonamenti al fondo perdite società partecipate</b>	0		
<b>Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12</b>	0		



**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01435010192
Denominazione	<b>ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL</b>
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	ATTIVA
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
Stato	Italia
Provincia	Cremona
Comune	Soresina
CAP	26015
Indirizzo	Via Cairoli 17

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Attività 1	38.11.00
Peso indicativo dell'attività %	100%

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No

<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	si
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato<sup>1)</sup></b>	Art. 16 D.Lgs. n. 175/2016 Art. 5 D.Lgs. n. 50/2016
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no

## AFFIDAMENTI

<b>Settore</b>	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
<b>Modalità affidamento</b>	Diretto
<b>Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)</b>	€ 95.800,49

## DATI SINTETICI DI BILANCIO

<b>Numero medio di dipendenti</b>	17
<b>Approvazione bilancio 2017</b>	si
<b>Tipologia di contabilità</b>	Contabilità economico-patrimoniale
<b>Tipologia di schema di bilancio <sup>(3)</sup></b>	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

## Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Non vengono inseriti i dati di bilancio (d'esercizio e consolidato) in quanto la società ha depositato presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	17
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	3
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	€ 10.500

	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Approvazione bilancio</b>	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Risultato d'esercizio</b>	€ 27.907,00	€ 13.721,00	€ 17.340,00	€ 13.904,00	€ 74.921,00

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2017	2016	2015
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	€ 2.299.764,00	€ 2.265.635,00	€ 2.248.227,00
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	€ 33.339,00	€ 119.052,00	€ 122.610,00
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	€ 6.265,00	€ 4.620,00	€ 3.083,00

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	3,87%

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno
Tipo di controllo (organismo)	nessuno

### RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA PARTECIPATA

Il COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE non ha propri rappresentanti nominati negli organi di governo della società.

## DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	si		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
<b>Oneri per contratti di servizio</b>	€ 95.800,49	€ 79.508,25	€ 15.834,09
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
L'Amministrazione ha ricevuto dividendi e/o altre entrate dalla partecipata nell'anno oggetto di verifica?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
<b>Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione</b>	----	----	----
<b>Entrate per cessione quote</b>	---	---	---
<b>Altre entrate da organismi partecipati</b>	---	---	---
<b>Totale entrate</b>	---	---	---
<b>Crediti nei confronti della partecipata</b>	---		
<b>Debiti nei confronti della partecipata</b>	€ 16.292,24		
<b>Accantonamenti al fondo perdite società partecipate</b>	---		
<b>Importo totale delle garanzie prestate (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12</b>	---		